

Si porta dunque all'attenzione degli Enti in indirizzo qualche riflessione sul tema in oggetto sotto il profilo metodologico, ed in particolare sull'arrotondamento dei decimali ottenuti dalla divisione per 1/3, e subordinatamente sulla procedura conseguente al mancato rispetto del dettato normativo.

Osservato che l'esito della designazione relativa a tre seggi risulta indiscutibile, qualche dubbio interpretativo può darsi per i casi di designazione relativi a quattro o cinque seggi. Infatti, in questi casi la divisione per tre dei seggi da coprire porta alla evidenziazione dei decimali come segue:

Totale	1/3 del totale
3	1,00
4	1,33
5	1,67

Come noto sul punto il MISE ha reso un parere alla Regione Piemonte che nel caso di specie afferma: "questo Ministero ritiene", ..., "che l'espressione letterale utilizzata nel disposto del comma 6 dell'articolo 10 del D.M. n. 156/2011 ("... almeno un terzo ...") faccia riferimento al criterio **dell'arrotondamento all'unità superiore**, non essendo, in caso contrario, garantita la presenza di "almeno" un terzo di genere diverso".

L'applicazione del metodo ministeriale conduce alla situazione rappresentata in tabella:

Totale	1/3 del totale	Arrot.	Uomini	Donne	rispetto della regola "almeno 1/3"
4	1,33	2,00	4	0	NO
4	1,33	2,00	3	1	NO
4	1,33	2,00	2	2	SI
4	1,33	2,00	1	3	NO
4	1,33	2,00	0	4	NO
5	1,67	2,00	5	0	NO
5	1,67	2,00	4	1	NO
5	1,67	2,00	3	2	SI
5	1,67	2,00	2	3	SI
5	1,67	2,00	1	4	NO
5	1,67	2,00	0	5	NO

Sinteticamente, quindi, nei casi di designazione nel consiglio della Camera di commercio relativamente a 4 seggi l'unica ripartizione possibile consiste in due designazioni per ogni genere, mentre per il caso di 5 seggi l'unica ripartizione possibile consiste in tre designazioni per un genere e due per l'altro.

Subordinatamente alla corretta interpretazione della regola su illustrata si pone la questione della conseguenza di una errata applicazione da parte dei soggetti che designano i loro rappresentanti nei Consigli delle Camera di commercio. Ovverosia, in che modo la

Regione, che è competente alla adozione del provvedimento di nomina del Consiglio camerale, nonché della vigilanza sul rispetto delle norme di legge in materia di Camere di Commercio, procede in conseguenza di designazioni non conformi alla regola di pari opportunità.

Il già citato parere del MISE (punto 1.3 della circolare del 16/11/2011) a questo proposito afferma che “in caso di designazioni non conformi a tale criterio deve essere inteso equivalente alla **mancata designazione nel rispetto dei termini** e delle modalità individuati dal comma 1 dell’articolo 10 del 4 agosto 2011, n. 156, e il Presidente della Giunta regionale, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, provvede applicando la disciplina sostitutiva di cui al comma 6 dell’articolo 12 della legge”.

Si conferma, alla luce di quanto illustrato, che questa Regione nel caso di designazioni non conformi al criterio della pari opportunità intenderà ciò equivalente alla mancata designazione nel rispetto dei termini con conseguente richiesta di designazione all’organizzazione immediatamente successiva in termini di rappresentatività nell’ambito dello stesso settore.

Distinti saluti

Gian Carlo Muzzarelli

